



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 153 del 06-09-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FRASCATI ED IL COMUNE DI MONTE COMPATRI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 2004 PER LUTILIZZO IN CONVENZIONE DI UNA UNITA DI PERSONALE CAT. D2.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei, del mese di settembre con inizio alle ore 9:50, nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto	Sindaco	Presente
Gori Claudio	Assessore	Presente
Bruni Maria	Assessore	Presente
De Carli Alessia	Assessore	Presente
Marziale Claudio	Assessore	Assente
Forlini Gelindo	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Presiede il Sindaco Roberto Mastrosanti.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 03-09-2019

Il Dirigente del Settore
F.to Elpidio Bucci

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 04-09-2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Cosimo Mazzone

addì 02-09-2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Bucci Elpidio

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e tutti gli Assessori, eccezione fatta per l'Assessore Marziale

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che si rende indispensabile per il Comune di Frascati razionalizzare il funzionamento dei servizi attivando azioni sinergiche tra gli enti locali, ed in particolare con gli enti limitrofi territorialmente ed interessati da comuni problematiche anche attraverso accordi o convenzionamenti per l'utilizzo di risorse umane qualificate per svolgere attività e funzioni comuni;

RICHIAMATO l'art.1 comma 124 della legge n. 145 del 30/12/2018 il quale prevede che “ Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

VISTO che l'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 rubricato sotto il titolo di “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione” ai sensi del quale:

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al

tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 15% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6”;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo da parte del Comune di Monte Compatri nella misura di 12 ore settimanali del dipendente Dott. Dario Di Mattia, Cat. D2, responsabile Funzionario Direttivo presso il Comando di Polizia Locale e in full-time a 35 ore settimanali presso il Comune di Frascati (All. 1);

VISTA la Deliberazione n. 23/sez autonomie/2016/QMIG con la quale viene stabilito che la spesa relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale di altri enti ai sensi dell'art 14 CCNL2004 è esclusa dall'ambito applicativo dell'art 9 comma 28 del DL 78/2010, quindi non costituisce voce che alimenta la spesa delle assunzioni con forme di lavoro flessibile;

DATO ATTO che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 35 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 92;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- i CCNL vigenti in materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;
2. Di esprimere parere favorevole alla stipula di una convenzione per l'utilizzo temporaneo, tra il Comune di Monte Compatri ed il Comune di Frascati, del Funzionario Direttivo di cat. D2 del Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati Dott. Dario Di Mattia, da attuarsi mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea a tempo parziale nella misura del 34,29% (12 ore settimanali) dell'orario di lavoro previsto presso il Comune di appartenenza (full-time 35/35) a decorrere presumibilmente dal 09.09.2019 e fino al 31.12.2019, salvo interruzione anticipata secondo le procedure previste nell'allegata convenzione;
3. Di approvare l'accordo, allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, regolante i reciproci rapporti tra il Comune di Monte Compatri e il Comune di Frascati, per l'utilizzazione del funzionario de quo;
4. Di demandare al Dirigente delle Risorse Umane gli adempimenti relativi alla regolare attuazione di quanto deliberato, nominando lo stesso quale responsabile del relativo procedimento ed autorizzando lo stesso alla posizione in essere di tutti gli atti necessari e consequenziali, come per legge, per la operatività di quanto in essa previsto;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti organi di indirizzo politico – Provvedimenti.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di attivare l'accordo tra i due Enti e, nello specifico, date le esigenze organizzative del Comune di Frascati.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Mastrosanti Roberto

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate